



LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE CON MODALITÀ A DISTANZA (FAD) A SEGUITO CIRCOLARE ANPAL DEL 28/12/2020

Premessa

Le presenti Linee Guida, approvate con Deliberazione N.3 del C.d.A. del 10/12/2020 e rivisitate alla luce della Circolare Anpal del 28/12/2020, contengono le indicazioni operative per la progettazione e/o trasformazione della attività formative da modalità “**in presenza**” a modalità “**virtuale**” (*esempio: webinar, virtual classroom, videoconferenza, FAD, teleformazione, videoconferenza, ecc.*).

Esse intendono rispondere in primo luogo alla finalità di disporre in un assetto ordinato e in un unico dispositivo tutte le varie misure intraprese dal Fondo - in via del tutto straordinaria - per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

In secondo luogo si pongono l'obiettivo di regolamentare la riconoscibilità di misure didattiche alternative all'aula in presenza anche “a regime” per le attività future che non saranno più condizionate dall'emergenza epidemiologica.

Misure straordinarie adottate per fronteggiare l'emergenza COVID 19

La situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID 19, ha indotto il Fondo ad adottare misure straordinarie per favorire il contenimento dell'epidemia anche nel campo della formazione finanziata.

Dopo una prima sospensione generale della frequenza di tutte le attività formative in linea con quanto previsto dal DPCM 1 marzo 2020, nonché dal DPCM 4 marzo 2020 e successivi, il Fondo ha adottato provvedimenti volti a consentire in via del tutto straordinaria il ricorso alla formazione a distanza/e-learning al fine di assicurare - ove possibile - la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari, anche nel caso in cui tale modalità non fosse espressamente prevista nei singoli Avvisi e/o nei Progetti formativi finanziati sul Conto Formazione.

Durante la fase emergenziale, il quadro normativo di riferimento per la formazione con modalità FAD/E-Learning avente valore sull'intero territorio nazionale, è rappresentato dalle “Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 Luglio 2019, nelle quali viene stabilita una percentuale massima del 30% per il ricorso alla FAD/E-Learning, relativa alla sola formazione teorica.

Nell'attuale contingenza determinata dallo stato di emergenza COVID 19 tale percentuale ha rappresentato un limite eccessivamente stringente. Di conseguenza l'evolvere della situazione emergenziale e i suoi riflessi sulle attività formative ha portato Anpal ad adottare il 6 aprile 2020 la Circolare n. 0004371 nella quale viene autorizzata sia la deroga temporanea al limite percentuale del 30% (*ai sensi dell'Accordo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31 marzo 2020*) recante deroga temporanea alle suddette Linee Guida sia la formazione con modalità e-learning e/o virtuale in sostituzione della formazione in presenza, esclusivamente per le attività formative svolte con modalità sincrona realizzate su specifiche piattaforme che consentano la tracciabilità delle presenze e il rilascio di specifici output.

In forza di tali misure, il ricorso a modalità FAD/E-Learning viene esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui:

- 1) fino al 30 % con modalità sincrone/asincrone;
- 2) il restante 70%, aggiuntivo esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica.

Per poter autorizzare i corsi in modalità sincrona il Fondo ha dettato le seguenti disposizioni generali:

- ❖ è obbligatorio utilizzare piattaforme telematiche che consentano il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report/output o evidenze di fruizione degli allievi;
- ❖ la piattaforma telematica prescelta dal soggetto erogatore deve garantire l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici output/report;
- ❖ la piattaforma telematica utilizzata per l'erogazione della formazione a distanza deve rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice Privacy;
- ❖ i corsi sono ispezionabili da remoto tramite invio al Fondo dell'indirizzo e delle credenziali di accesso per il collegamento (*link*) e che venga tenuto il registro e/o tracciamento delle presenze on-line.

Per poter autorizzare i corsi in modalità asincrona il Fondo ha dettato le seguenti disposizioni generali:

- ❖ la garanzia del tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione da parte di ciascun allievo;
- ❖ la tracciabilità degli accessi da parte di ciascun allievo ai moduli/azioni finanziati e al relativo materiale formativo, registrando la data e l'ora di accesso e la permanenza in piattaforma per lo studio del materiale stesso.

Modalità di erogazione della formazione a distanza durante il periodo di emergenza COVID 19

Nel rispetto delle disposizioni emanate a livello nazionale per tutto il periodo di emergenza COVID 19, il C.d.A. del Fondo a partire dalla seduta del 12 marzo 2020 emanava la disposizione di convertire tutte le attività formative in essere previste in modalità di "aula frontale" con la modalità "digitale e/o aula virtuale" e la sospensione delle attività in presenza fatta eccezione per i corsi consentiti in presenza dai DPCM emanati dal Governo per tutta la fase di emergenza e per tutte quelle attività che non possono essere trasformate in modalità a distanza.

Con il permanere dello stato di emergenza, il Fondo ha adottato una serie di disposizioni al fine di erogare la FAD sincrona e asincrona sia negli Avvisi sia nel Conto Formazione, autorizzando d'ufficio la possibilità di convertire la formazione in presenza con la modalità "digitale e/o aula virtuale" esclusivamente le attività formative previste originariamente con modalità di aula tradizionale "frontale". Tale autorizzazione riconosciuta d'ufficio, previa formale comunicazione, inizialmente fino al 31.07.2020 ha subito nel corso dei mesi diverse proroghe contestualmente al permanere dello stato di emergenza, al fine di fronteggiare le necessità dettate dalle disposizioni nazionali.

Ne segue che per tutta la fase di emergenza nazionale, la formazione con modalità virtuale sincrona (*webinar e/o aula virtuale sincrona e/o videoconferenza/fad*), è consentita da Fon.Ter senza alcuna limitazione percentuale, con la conseguenza che tutte le attività formative presenti in un progetto formativo possono potenzialmente essere svolte in tale modalità. La realizzazione on line dei corsi vale per le attività formative d'aula di natura teorica e dimostrativa ad eccezione delle attività



pratiche e laboratoriali a condizione che lo strumento prescelto garantisca la piena tracciabilità dello svolgimento della formazione e della partecipazione degli utenti e la possibilità di verificare l'effettivo e corretto svolgimento delle attività formative a distanza.

Anche la formazione individuale può essere trasformata in formazione virtuale al pari di quanto indicato per la formazione d'aula.

Dal punto di vista operativo, limitatamente al periodo di vigenza delle misure restrittive relative al contenimento del virus COVID 19, la modalità in videoconferenza non è in alcun modo assimilabile alle attività di FAD e/o E-Learning per le quali restano vigenti le percentuali previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia e/o previste dai singoli Avvisi del Fondo.

Nella fase di riapertura delle attività in presenza, nel rispetto del mantenimento delle condizioni di sicurezza stabilite nei protocolli nazionali, si sono rese necessarie per gli utenti modalità miste, svolte in parte sia in presenza sia online. Si è verificato il caso che i partecipanti fossero riuniti in presenza nelle condizioni previste dalle norme mentre il docente fosse collegato on-line. Oppure che uno o più partecipanti, per esigenze personali o proprio per assicurare le condizioni di sicurezza, fossero collegati online all'aula in presenza.

Il Fondo ha consentito realizzare le attività formative anche con modalità mista sia in presenza laddove consentito dai D.P.C.M. e nel rispetto dei dai protocolli anti contagio, sia on line nel rispetto delle disposizioni operative indicate.

Disposizioni operative e obblighi per i soggetti attuatori e/o beneficiari per l'utilizzo della formazione a distanza a valere sugli Avvisi attivi e sul Conto Formazione con la causale COVID 19

I Soggetti Proponenti e/o Attuatori dei Progetti che intendono modificare e/o erogare le attività formative da aula frontale, in aula virtuale FAD/E-Learning sia in modalità sincrona che asincrona sono tenuti a rispettare le procedure di seguito specificate.

Le comunicazioni di trasformazione da aula in presenza a aula virtuale debbono essere comunicate al Fondo che autorizza d'ufficio tale conversione a condizione che vengano rispettati tutti gli obblighi previsti.

Obbligo di comunicazione al Fondo e alle Parti Sociali firmatarie degli Accordi Sindacali di Condivisione

Il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa, è tenuto a comunicare al Fondo le attività che si svolgeranno in modalità FAD/AULA VIRTUALE inviando obbligatoriamente una comunicazione ai seguenti indirizzi e-mail vigilanza@fonter.it e formazione@fonter.it in cui è indicata la specifica disposizione Regionale in merito, il Codice Identificativo del Progetto (CIP) e il Codice Identificativo di ciascuna Attività convertita in modalità E-Learning causa COVID 19.

Inoltre, il soggetto attuatore è tenuto a inviare al Fondo il calendario delle giornate e degli orari, la piattaforma telematica utilizzata, il link e le credenziali di accesso per effettuare il collegamento alla lezione on line al fine di consentire le verifiche e i controlli in itinere.

La trasformazione dell'attività formativa in modalità E-Learning, se non prevista nel progetto originario, deve essere obbligatoriamente oggetto di un'informativa alle Parti Sociali che hanno sottoscritto l'Accordo Sindacale.

Obbligo di dotarsi di una strumentazione e/o piattaforma informatica idonea

Per lo svolgimento delle aule on line e/o FAD è fatto obbligo utilizzare una strumentazione ovvero piattaforme telematiche che garantiscano opportune modalità di tracciabilità della formazione erogata e della partecipazione degli allievi (*ad esempio: data e orario di collegamento e disconnessione; test intermedi e finali ecc.*) nel rispetto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice Privacy.

La scelta del software per la formazione E-Learning è a carico dell'Ente gestore/erogatore della formazione in FAD.

Obbligo di seguire le operazioni sulla piattaforma Fon.Ter

E' obbligatorio indicare l'utilizzo di tale modalità in piattaforma, aggiungendo:

- ❖ in corrispondenza del campo "Titolo attività" della sezione Gestione Dinamica, la dicitura: "Unità didattica svolta in modalità digitale e/o aula virtuale causa COVID 19";
- ❖ in corrispondenza del campo "Sede" inserire come sede di svolgimento dell'unità didattica il luogo dal quale il docente effettua il collegamento per l'erogazione dell'attività formativa;
- ❖ il docente è tenuto a erogare la formazione nella data e orario inserito nella piattaforma (*calendario*).

Obbligo di comunicare al Fondo l'indirizzo e le credenziali di accesso per le operazioni di vigilanza

Esclusivamente per i corsi erogati con modalità sincrona è fatto obbligo inviare al Fondo tramite e-mail il link e le credenziali di accesso per effettuare le operazioni di vigilanza e monitoraggio.

Obbligo di autocertificazione delle presenze

I partecipanti, il docente e il tutor se presente, debbono produrre rispettivamente l'Autocertificazione secondo il format predisposto dal Fondo ed allegato alle presenti Linee guida da allegare ai report generati dalla piattaforma con il tracciamento di tutte le informazioni tradizionalmente contenute nei registri cartacei.

Se disponibili possono essere utilizzati i registri generati dalla piattaforma di Fon.Ter e appositamente vidimati.

Obblighi in fase di Rendicontazione

Il soggetto attuatore è tenuto a produrre in fase di rendicontazione per le attività svolte in E-Learning la seguente documentazione:

- ❖ Report rilasciato dalla piattaforma utilizzata, contenete i nominativi dei discenti, il titolo della attività formativa, data e ora di entrata e uscita e sede di svolgimento corrispondente alla sede dalla quale si collega il docente, nominativo del docente.
- ❖ Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 da parte dei discenti e docente (*secondo lo schema allegato*).

Tutti i costi sostenuti per la trasformazione delle attività frontali in E-Learning dovranno essere contenuti nel UCS e all'interno del contributo finanziato.

Per quanto non espressamente evidenziato nelle presenti Linee guida rimangono in vigore quanto contenuto nei manuali di gestione e rendicontazione di ogni singolo Avviso.

Le Procedure indicate sono pubblicate sul sito www.fonter.it nella Sezione Comunicazioni (data pubblicazione 15/02/2021).

Modalità di erogazione e gestione della formazione a distanza a regime negli Avvisi e nel Conto Formazione

La FAD rappresenta l'esempio più emblematico del progresso evolutivo che ha avuto la didattica negli anni, reso possibile e accessibile grazie alla diffusione capillare della rete telematica e alla facilità di fruizione delle numerose applicazioni tecnologiche.

Oggi la FAD è particolarmente sviluppata soprattutto nelle grandi aziende per gestire la formazione dei dipendenti interni e si è diffusa in modo particolare per l'accreditamento obbligatorio previsto per le figure professionali che operano in campo sanitario (ECM).

Molti altri settori delle imprese aderenti al Fondo hanno risposto in modo positivo e costruttivo alla formazione erogata con modalità alternative all'aula fisica, in modo particolare il settore Automotive sia vendita sia service.

Le aziende beneficiarie ne hanno apprezzato soprattutto alcuni vantaggi: (i) un **servizio facilmente fruibile**; accessibile comodamente a tutti attraverso i diffusi supporti tecnologici moderni (*pc, tablet, telefonino cellulare, ecc.*), (ii) e assicurata **l'interazione tra allievo e docente**; rende possibile lo scambio di messaggi per favorire la spiegazione della lezione o per eventuali richieste di chiarimento.

Infine, dal punto di vista dell'impresa, la FAD facilita l'accesso perché si tratta di un servizio fruibile a tutti i dipendenti attraverso strumentazioni semplici e economiche e consente di risparmiare su alcune voci di costo (*ad esempio: i costi dell'aula, i costi di vitto alloggio e viaggi dei discenti*).

Tanto premesso, Fon.Ter conferma la possibilità di autorizzare, in tutti gli Avvisi che verranno pubblicati dopo l'emergenza COVID19, la realizzazione di formazione con modalità e-learning, sia nei Percorsi a Catalogo (*Kit Tematici*) sia nei Progetti Generalisti, anche per la formazione individuale, nel rispetto sia delle norme e delle disposizioni vigenti a livello nazionale e/o regionali e eventuali e successive modificazioni sia delle disposizioni indicate nelle presenti Linee Guida.

Le attività formative che utilizzano esclusivamente modalità digitali e/o aule virtuali (*ad esempio: formazione a distanza su piattaforme tecnologiche, mobile learning, e-learning, webinar; ecc.*) sono ammesse a condizione che siano rispettati i requisiti e gli obblighi descritti nelle presenti Linee Guida.

Il soggetto attuatore è tenuto a produrre in fase di rendicontazione per le attività svolte in FAD la seguente documentazione:

- ❖ Report rilasciato dalla piattaforma utilizzata, contenete i nominativi dei discenti, titolo della attività formativa, data e ora di entrata e uscita e sede di svolgimento corrispondente alla sede dalla quale si collega il docente, nominativo del docente.
- ❖ Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 da parte dei discenti e docente (*secondo lo schema allegato*).

Tutti i costi sostenuti per la trasformazione delle attività frontali in FAD debbono essere contenuti nell'UCS e/o all'interno dei massimali di finanziamento indicati nei singoli Avvisi e sul Conto Formazione.

Per quanto non espressamente evidenziato nelle presenti Linee guida, le tipologie di formazione a distanza, le percentuali consentite, i costi, le modalità operative e la metodologia dei test di



apprendimento saranno espressamente indicate nei singoli Avvisi e sul Manuale del Conto Formazione.

Allegati:

Autocertificazione presenze Allievi e Docente/Tutor ai sensi del DPR 445/00.